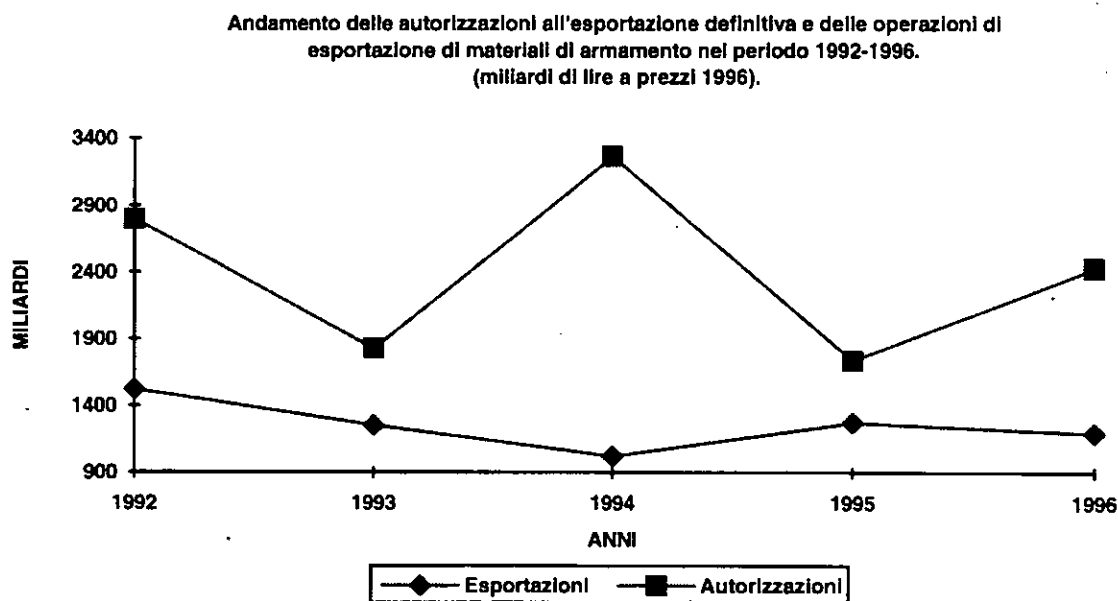


3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Il valore delle esportazioni effettuate nel 1996 dalle nostre industrie del comparto della difesa è stato di circa 1196 MLD. Rispetto al 1995, in cui si era esportato per un valore di 1228 MLD, esse hanno dunque subito un calo pari al 2,7% mentre, come evidenzia il sottostante grafico, sono rimaste sostanzialmente in linea con la media degli ultimi cinque anni.



Sempre nel 1996, il divario tra i trasferimenti effettuati dall'industria e le autorizzazioni concesse per l'esportazione è stato pari al 44%. Come emerge dallo stesso grafico, è questo un fenomeno ricorrente (ancorchè in diversa misura) che trova la sua ragione nel fatto che:

- sussistono ragguardevoli sfasamenti temporali tra quanto autorizzato e quanto effettivamente esportato. A titolo di esempio, nel 1996 è stata autorizzata un'esportazione, verso la Repubblica Ceca, per un contratto di circa 400 MLD mentre, di fatto, sono poi stati trasferiti materiali per solo 634 MIL;
- spesso i contratti contengono anche parti che, come nel caso di assistenza tecnica, non contemplano esportazione di materiali;
- l'esecuzione di un contratto non sempre avviene nella sua totalità. Essa, infatti, essendo vincolata alla capacità del cliente di rispettare le clausole finanziarie, può

subire rallentamenti, rinvii o interruzioni tali da determinare, anche, l'annullamento del contratto stesso;

- viste le condizioni di aspra concorrenza del mercato mondiale, è talvolta più conveniente, per il cliente, interrompere un contratto e dirottare su prodotti, ugualmente accettabili, di altri paesi.

Altro elemento da considerare, per una giusta lettura di ciò che è avvenuto nel 1996, è la suddivisione degli ordinativi ricevuti dalle industrie in funzione del loro valore economico.

Si nota così che le autorizzazioni maggiormente indicative del grado di affermazione delle nostre industrie, cioè quelle di valore superiore ai 10 MLD di lire, sono diminuite rispetto all'anno passato mentre sono invece aumentate quelle di minor valore.

In termini numerici, le prime rappresentano meno del 10% delle autorizzazioni per un valore che è prossimo al 91% del valore totale di cui ben il 20% è rappresentato da una sola commessa (quella, summenzionata, della Repubblica Ceca).

Elemento determinante è inoltre il fatto che oltre un terzo delle commesse è relativo a forniture per programmi di cooperazione intergovernativa che, se pur producono, come fatto positivo, lavoro ed occupazione, presuppongono, per loro stessa natura, importazioni di analogo valore finanziario.

Sul piano generale, si constata che il valore dei trasferimenti all'estero di equipaggiamenti militari di produzione nazionale, nel 1996, permane allo 0,3% del valore totale delle esportazioni italiane pari a 381.000 MLD che, a loro volta, sono aumentate del 1,5% rispetto al 1995.

Questo fatto indica che il settore, nonostante la sua importanza strategica e tecnologica, continua a non avere una conseguente rilevanza economica.

Per migliorare la situazione, si dovrà agire su un mercato profondamente trasformato negli ultimi anni.

Il quadro di fondo è mutato innanzitutto dal punto di vista politico-strategico. Il passaggio da un sistema bipolare ad un sistema multipolare ha dato luogo ad un forte clima di incertezza con conseguenze talvolta drammatiche. Al tempo stesso la recessione economica mondiale ha obbligato tutti i paesi industrializzati a politiche di riduzione e di contenimento della spesa pubblica. Si capisce, quindi, come i primi ad essere colpiti siano stati appunto i bilanci militari con il conseguente crollo della domanda che, a fronte dell'esigenza di avere uno strumento militare ridotto ma tecnologicamente più avanzato, richiede materiali innovativi e con alto contenuto tecnologico.

Tutto questo ha determinato un mercato di spiccata concorrenzialità, per far fronte alla quale si dovrà agire migliorando la competitività delle imprese attraverso innovazioni di processo e di prodotto, e continuando verso un'ulteriore razionalizzazione della struttura industriale.

Sono questi due parametri che viaggiano paralleli ed uno non può prescindere dall'altro.

In Italia, la nostra industria ha avviato questo processo di razionalizzazione attraverso forme di concentrazione e ristrutturazione per poli produttivi ed anche, in qualche caso, di riconversione. In effetti, va detto che se si è riusciti ad evitare un ulteriore peggioramento, questo è stato, principalmente, grazie a tali iniziative delle imprese che hanno portato razionalizzazione nella struttura e progressiva riorganizzazione per poli tecnologici produttivi: si è così riusciti recuperare efficienza e competitività.

La ricerca di spazi disponibili nei quali inserirsi non è tuttavia, per le ragioni suddette, operazione facile.

Si deve quindi pensare a nuove iniziative non solo da parte degli operatori del settore, ma anche da parte di altri comparti, pubblici e privati del Paese.

Lo Stato ricopre un ruolo evidentemente fondamentale. Esso può agire in maniera diretta con direttive di politica industriale, ma anche indirettamente, come potrebbe essere con l'approvazione del nuovo modello di difesa che, consentendo chiarezze programmatiche per la Difesa, produrrebbe certezze per l'Industria.

Fra le iniziative che meritano di essere considerate, deve anche essere inclusa la possibilità di diversificazione dalla produzione militare a quella civile.

La Presidenza del Consiglio ha, per questo, prodotto uno studio da cui emerge che tale riconversione è, almeno in parte, possibile solo in presenza di un forte intervento dello Stato, sia normativo che finanziario.

In tale direzione si muove, appunto, anche l'UE con il programma Konver. Esso prevede un sostegno finanziario specifico per accelerare il processo di riconversione. Per quanto riguarda l'Italia è stato previsto un finanziamento di circa 90 MLD (a condizioni economiche '94) a cui sono interessate 26 province.

In materia di riconversione, appare opportuno sottolineare che sia la tecnologia che l'organizzazione produttiva delle imprese militari sono profondamente diverse da quelle civili e talvolta non sempre trasferibili con facilità. E' tuttavia, questa, un'operazione da tempo auspicata e possibile, ed ora urgente, qualora si concentrino gli sforzi di trasformazione solo verso gli impianti ritenuti in eccesso e ci si indirizzi verso una diversificazione sulla produzione duale. Le ricadute di questa operazione, intese non solo come adattamento del militare verso il civile (spin off) ma anche dal civile al militare (spin in), sono facilmente immaginabili in termini economici,

grazie alle economie di scala, ed in termini qualitativi, per l'innovazione tecnologica disponibile per l'intero Paese.

Parallelamente, nel tentativo di facilitare l'industria nazionale, deve essere intensificato l'impegno inteso a conseguire sistematicamente forme compensative in caso di acquisti di materiali ed equipaggiamenti militari dall'estero, associandovi le industrie nazionali del settore.

Nel campo delle applicazioni delle procedure previste dalla legge 185/90, sono già state prese, sempre nel rigoroso rispetto del consentito, importanti iniziative al fine di snellire la burocrazia ed accelerare i tempi autorizzatori: ci si riferisce alle procedure messe in atto per i programmi di cooperazione europea E.F.A. ed N.H.90.

Pur continuando tale lavoro di ricerca del migliorabile (si sta infatti esaminando la possibilità di estendere tali procedure ad analoghe situazioni, tipo i programmi di cooperazione per il nuovo sistema missilistico anti aereo FSAF con la Francia e per il nuovo elicottero EH101 con il Regno Unito), si ritiene non più procrastinabile un perfezionamento della normativa vigente tendente ad una sua armonizzazione, legislativa e comportamentale, con quella degli altri paesi europei.

Questo processo non dovrà comunque intaccare i principi ispiratori della legge, la cui validità è stata confermata da questi sei anni di applicazione della legge.

Ci si riferisce invece alla necessità di rivedere ciò che la appesantisce inutilmente, come la doppia firma (quella del Ministro degli esteri e quella del Ministro delle finanze) sulle autorizzazioni ad esportare, il numero dei coordinamenti interministeriali, le difficoltà nel differenziare il trattamento dei programmi di collaborazione, la necessità di autorizzazione a svolgere trattative contrattuali in caso di mostre e fiere, la impossibilità di costituire magazzini di parti di ricambio all'estero, la mancanza di una procedura agevolata per la temporanea importazione e successiva riesportazione per materiale già esportato e che deve essere sottoposto alla sola manutenzione.

Un aggiornamento, infine, della normativa dovrebbe anche interessare la parte relativa al controllo finanziario, ivi compresi gli oneri accessori. Tali norme sono state chiaramente ispirate dalla necessità di controllo legata alla situazione che ha caratterizzato lo scorso decennio. Con la concentrazione della produzione militare in pochi grandi gruppi industriali, perdipiù diversificati anche sul mercato civile, e con la liberalizzazione del mercato finanziario, i controlli allora previsti sembrano aver perso gran parte della loro ragione d'essere.

Se si considera il potenziale del comparto industriale per la Difesa in Italia, si può constatare come possano essere alla sua portata risultati di ben altra portata. In base alle attuali dimensioni e capacità, infatti, esso può essere valutato, per quanto riguarda le esportazioni, intorno ai 3.000 MLD di Lire, a fronte di una capacità produttiva totale stimata intorno ai 7.000 MLD.

Per poter attuare praticamente quanto è nella loro potenzialità le industrie italiane devono, come è stato già detto, affrontare e sostenere un mercato caratterizzato da una spinta competitività e concorrenzialità: da una parte, l'offerta americana, di elevato livello qualitativo ed a costi contenuti derivanti dalla produzione su larga scala, dall'altra, quella orientale e dei paesi di recente industrializzazione, di minore qualità ma a costi estremamente competitivi, nel centro quella europea, nella quale insiste l'Italia, che sta costruendo la propria identità in un momento storico di grandi decisioni politiche.

Paradossalmente, mentre all'inizio della costruzione dell'Unione Europea, il settore difesa sembrava essere messo a lato dei grandi temi politici ed economici, esso ha, da qualche tempo, ripreso vigore e sembra aver riagganciato il processo di integrazione economica e politica. L'U.E.O. è ormai un foro europeo di vitale importanza in relazione alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), l'Agenzia Europea degli Armamenti sta diventando una realtà, i programmi di ricerca e sviluppo comuni sono sempre più numerosi, le iniziative di operazioni militari comunitarie sono state proficuamente applicate ed infine le integrazioni industriali in materia di produzione di materiali di armamento appaiono logiche conseguenze di un processo irreversibile.

Si tratta del resto di problematiche e situazioni prese in considerazione anche dal trattato di Maastricht, in relazione alla creazione del cosiddetto secondo pilastro della costruzione europea cioè quello relativo alla politica estera e di difesa comune.

L'Italia persegue l'integrazione europea anche nel settore degli armamenti nel pieno convincimento che non ci possono essere alternative ad essa se si vuol consentire anche alla industria per la difesa di guardare ad operazioni di ampio respiro e nello stesso tempo alla Difesa di avere mezzi migliori a costi minori.

In questo contesto, anche l'industria degli armamenti italiana sta guardando con molta determinazione all'Europa. Essa è cosciente che solo in questo ambito si possono trovare dimensioni e sinergie per consentirle di mantenere un ruolo significativo. Questo processo non può essere indolore e costa molto in termini occupazionali anche se, in parte, compensato dalle ricadute nel sistema produttivo indotto, ma appare inevitabile se non si vogliono, in prospettiva, pagare conseguenze ancora più pesanti.

Esiste, tuttavia, un aspetto molto importante per il quale l'U.E. dovrebbe fare un ulteriore passo: l'adeguamento normativo europeo in materia di esportazione di materiali di armamento e la sua correlazione alla politica estera e di sicurezza comune.

Analogamente a quanto avvenuto in materia di trasferimento di prodotti a duplice uso, è auspicabile un accordo europeo anche per i materiali di armamento che porti ad una politica esportativa comune, ponendo su base paritetica tutti i paesi europei.

Nella competizione mondiale, è questa una specifica difficoltà del sistema industriale dell'UE, i cui paesi agiscono ancora prevalentemente su base di interessi specifici, aldilà di quanto suggerito dal Consiglio Europeo nel 1991 e 1992 in materia di criteri per l'esportazione di armamenti.

D'altra parte, solo in un ambito europeo potrà conseguirsi un disegno suscettibile di trovare applicazione durevole nel tempo, idoneo a stabilizzare convenientemente la produzione di materiali ed equipaggiamenti militari.

ALLEGATI

ALLEGATO «A»

RELAZIONE DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*Ministero degli Affari Esteri*

IL CAPO DI GABINETTO

135/010/ 1210
Roma, 12-03-97Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale /UCPMAR O M Ae, p.c. - Ufficio del Consigliere Diplomatico
Palazzo ChigiR O M A

Oggetto: Relazione Annuale 1996 di S.E. il Ministro degli Affari Esteri a S.E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, circa l'applicazione della Legge n. 185/90 (art. 5).

Rif.to: Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UAMA/1/687/O/F.6 del 18.10.1996.

Si trasmette la relazione Annuale per il 1996 di S.E. il Ministro degli Affari Esteri, concernente l'attività di applicazione della legge n.185/90 disciplinante la materia delle autorizzazioni per la esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento (gli allegati alla relazione vengono inoltrati solo all'U.C.P.M.A.).

Relazione annuale per il 1996 del Ministro degli Affari Esteri
al Presidente del Consiglio dei Ministri circa le attività di
applicazione della Legge 9 luglio 1990, n. 185 (art.5, 2°comma)

A. CONSIDERAZIONI GENERALI, ASPETTI ORGANIZZATIVI.

Nel corso del 1996, l'azione svolta da questa Amministrazione nel settore delle autorizzazioni all'esportazione ed al movimento in genere di materiale di armamento si è mantenuta strettamente aderente ai principi di carattere generale che informano la Legge 185/90 sulla materia. In particolare, si è costantemente temperata l'esigenza voluta dal legislatore di garantire agli imprenditori tempi brevi e certi nell'iter istruttorio delle pratiche e, nel contempo, di assicurare in ogni fase l'accertamento che le operazioni sottoposte ad autorizzazione fossero conformi alle numerose condizioni richieste dalla legge nell'interesse dello Stato.

In tale contesto, questa Amministrazione ha tenuto costantemente presente, in uno spirito di collaborazione con tutti gli ambienti interessati e di trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica, ogni stimolo ed ogni suggerimento che consentisse di mantenere la nostra azione aderente allo spirito ed alla sostanza della legge.

Si sono quindi prese le seguenti iniziative:

1. tenuto conto che la Legge 185/90 ammette la liceità dei compensi pagati a titolo di intermediazione, istituto ampiamente diffusosi sul mercato degli armamenti, si è provveduto a richiamare costantemente all'attenzione degli operatori economici la responsabilità che comporta la dichiarazione alla quale essi sono tenuti per certificare l'esistenza delle condizioni alla cui presenza la Legge subordina la concessione delle autorizzazioni.

Sulla scorta del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato fornito nel 1994, si è altresì provveduto ad ulteriori approfondimenti tali da consentire di dare uniformità alle informazioni richieste alle nostre Ambasciate sulla normativa o sulla prassi commerciale esistente nei Paesi di accreditamento nella materia delle intermediazioni, provvedendosi comunque a ricerche mirate, laddove si rivelassero necessarie indagini più precise, pur nei limiti dei compiti istituzionali delle nostre Rappresentanze.

2. Particolare attenzione è stata posta, prestando assistenza alle imprese e fornendo istruzioni dettagliate alle nostre Ambasciate, all'acquisizione di "Certificati di Uso finale" redatti e autenticati secondo le disposizioni, quale garanzia essenziale ed irrinunciabile

di controllo dei traffici di armamento, per evitarne deviazioni o triangolazioni, preconstituendoci costantemente per tale via un riferimento alle responsabilità che gli Stati hanno fra loro di rispettare i patti che regolano la loro convivenza nel quadro di un ordine internazionale particolarmente necessario nella materia degli armamenti.

3. Sul piano interno delle procedure, si è inteso migliorare il concerto interministeriale e l'informazione delle imprese moltiplicando i contatti anche diretti ed informali per far sì che le pratiche fossero sin dall'inizio correttamente impostate, dando ai vari passaggi dell'inter procedurale il giusto rilievo come richiesto dal legislatore, al fine di evidenziare i vari tipi di atto compiuti dall'Amministrazione, da quelli puramente istuttori, a quelli definibili atti d'ufficio, agli atti impugnabili.
In tal modo è stato possibile richiamare all'attenzione degli operatori le responsabilità che l'istruzione delle pratiche comporta e delle Società il carattere non aleatorio o modificabile "ad libitum" delle procedure. Sono quindi diminuiti drasticamente i casi di richieste di modifiche o di sanatorie, causa spesso di incomprensioni ed anche di irritazione.
4. Nel bilanciamento costante fra esigenze di diverso segno, non si è lasciato comunque adito ad alcun dubbio sulla più stretta aderenza al dettato della Legge non autorizzando alcuna operazione verso Paesi in situazione di conflitto armato, di embargo deliberato in sede ONU o Unione Europea, nei confronti dei quali siano state accertate da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea violazioni delle Convenzioni Internazionali in materia di diritti dell'uomo, che, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, destinino al bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa.
5. Per quel che attiene all'altro obiettivo fondamentale della Legge 185/90, consistente, come indicato sopra, nel sottoporre le autorizzazioni alla esportazione ed importazione di armamento ad una serie di rigorosi vincoli e controlli, esso ha continuato ad essere scrupolosamente perseguito anche nel corso del 1996. In particolare, l'attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni si è attenuta ai criteri di:

- a) non autorizzare alcuna esportazione verso Paesi:
- in situazioni di conflitto armato in atto;
 - sottoposti ad embargo deliberato in sede ONU e/o di Unione Europea (PESC);
 - nei confronti dei quali siano state accertate, da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite e/o della Unione Europea, violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;
 - che, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, destinino al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa.
- b) acquisire, nei casi previsti dalla Legge 185/90, il parere del Comitato Consultivo Interministeriale (che nel 1996 si è riunito quindici volte) di cui si è sempre tenuto conto nel rilascio delle autorizzazioni. In considerazione dei molteplici risvolti di queste ultime (politici, economici, commerciali, militari, industriali e di sicurezza) il Comitato Consultivo Interministeriale svolge un ruolo utilissimo, consentendo alle varie Amministrazioni interessate di valutare contemporaneamente, ciascuna nell'ottica delle proprie competenze, le operazioni soggette ad autorizzazione. Inoltre, la partecipazione alle riunioni del Comitato di rappresentanti dei Servizi, consente di svolgere, in ordine alle varie pratiche, una opportuna attività di "intelligence", a tutela della piena rispondenza delle operazioni a tutti i requisiti previsti dalla legge, non ultimo quello concernente la acquisizione di adeguate garanzie sulla effettiva destinazione finale dei materiali esportati;
- c) sottoporre questioni di particolare rilevanza all'esame del Comitato di Coordinamento Interdirezionale, istituito nel luglio 1992 nell'ottica dell'ulteriore rafforzamento, rispetto a quanto previsto dalla stessa Legge n. 185/90, delle strutture di controllo, coordinamento e corresponsabilità all'interno del Ministero degli Affari Esteri. Presieduto dal Sottosegretario di Stato delegato a sovrintendere alla applicazione della Legge 185/90, il Comitato è composto altresì dal Capo di Gabinetto, dai Direttori Generali degli Affari Politici e degli Affari Economici, nonché dal Responsabile della UAMA.
- d) acquisire, in tutti i casi in cui esso sia richiesto dalla Legge n. 185/90, il "Certificato di Uso Finale" (EUC) rilasciato dalle Autorità governative del Paese destinatario di nostre esportazioni

e finalizzato a fornire una garanzia contro eventuali pericoli di "triangolazioni". Allo stesso scopo si è inoltre avuto sempre cura di acquisire il certificato di arrivo a destinazione, anch'esso rilasciato dalle Autorità del Paese importatore di materiali d'armamento italiani, a conferma della effettiva consegna dei medesimi al legittimo destinatario, oppure ad accertare in seno al Comitato Consultivo la validità della certificazione dell'Impresa esportatrice di non poter ottenere tale documentazione;

- e) attenersi scrupolosamente alle limitazioni, concernenti il tipo di materiale esportabile, verso Paesi in aree di tensione e/o latente conflittualità, previste dalle Delibere CISD del 12 dicembre 1991 e del 22 dicembre 1993.
- f) rispettare totalmente la moratoria sulle esportazioni di mine antiuomo decisa dal Governo italiano. Nessuna esportazione di mine antiuomo può essere attualmente presa in considerazione dall'Unità preposta ai controlli.

Si può concludere sui punti che precedono osservando come la Legge 185/90, le collegate Delibere CISD e decisioni del Governo, costituiscano un sistema di controlli e restrizioni che, sotto il profilo del rigore e della rispondenza a principi di ordine morale, si colloca sicuramente all'avanguardia nell'ambito del mondo occidentale.

Al tempo stesso tuttavia, è anche evidente come tale sistema comporti alcune penalizzazioni per la nostra industria, spesso chiamata a competere in condizioni di svantaggio rispetto alla concorrenza straniera. Di qui la particolare esigenza che, parallelamente ai controlli idonei ad accertare, nell'interesse dello Stato, il rispetto delle condizioni dettate dal legislatore, vengano altresì rispettate quelle condizioni che lo stesso legislatore ha voluto a tutela degli operatori i quali debbono avere la certezza che, soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge e fatte beninteso salve le valutazioni di natura squisitamente politica di competenza del Ministro degli Affari Esteri e del Governo, le autorizzazioni richieste verranno concesse senza immotivati ritardi.

Si aggiunge infine che nel corso dell'anno in esame il Comitato Consultivo previsto dalla Legge 185 si è riunito quindici volte ed il Comitato di Coordinamento Interdirezionale si è riunito una volta.

B. POSSIBILI AREE DI MIGLIORAMENTO DELLA NORMATIVA.

La Legge 185/90 ha sicuramente meriti rilevanti. Uno di questi deriva dallo intendimento dei suoi autori di riunire per la prima volta, in un insieme organico, una serie di norme precedentemente scaturite da varie fonti ed accumulate durante un lungo arco di tempo in stratificazioni successive. Un altro merito è stato quello di avere dotato il nostro Paese di una normativa che, sotto il profilo dei principi d'ordine morale e politico a cui essa si ispira, e dei controlli finalizzati ad assicurarne il rispetto, è nel settore una delle più avanzate del mondo occidentale.

Cionondimeno, a sei anni di distanza dalla entrata in vigore di tale legge, è dato anche di constatarne alcune lacune che, marginali rispetto all'impianto normativo globale, sono fonte di inconvenienti per la nostra industria del settore.

In considerazione di quanto precede:

- a) si è tenuto conto dell'esigenza, già annunciata nella precedente Relazione, di snellire, ben inteso nel rispetto della normativa vigente, le procedure autorizzative relative all'attuazione dei programmi internazionali di coproduzione cui l'Italia partecipa in base ad intese con altri Governi. Nel corso dell'anno in esame è stata quindi data attuazione, su iniziativa della Presidenza del Consiglio e d'intesa con le Amministrazioni interessate ratificata in una Conferenza di Servizi, alle disposizioni di legge che consentono una procedura semplificata per la movimentazione dei materiali rientranti in programmi di prioritaria importanza;
- b) si è evidenziato in vari contesti che la Legge 185/90:
 - non prevede alcuna procedura agevolata per la temporanea reimportazione in Italia e successiva riesportazione di materiali precedentemente esportati e rientrati per manutenzione. Trattasi di inconveniente di non poco conto, considerato anche che la credibilità e competitività delle nostre imprese sui mercati esteri dipende non solo dalla qualità e dal prezzo dei prodotti esportati, ma anche dalla possibilità di assicurarne successivamente la sollecita manutenzione e riparazione;
 - non contempla la possibilità per le nostre imprese di costituire

all'estero "magazzini ricambi" destinati a fare sollecitamente fronte a richieste provenienti da una determinata area;

- non consente alle imprese di prescindere, per la presentazione di istanze di temporanea esportazione di materiali destinati ad essere esibiti in mostre o esposizioni internazionali, dalla previa acquisizione di una autorizzazione a svolgere trattative contrattuali con gli organizzatori di tali manifestazioni.

Nel medesimo contesto, va poi osservato come svariati provvedimenti previsti dalla vigente normativa richiedano un numero eccessivo di collegamenti fra Amministrazioni, che in molti casi non appaiono indispensabili, ma che comportano considerevoli appesantimenti burocratici e temporali. Si fa riferimento, ad esempio, alla comunicazione delle domande pervenute che, in base all'articolo 14 del Regolamento di esecuzione della Legge 185, il Ministero Affari Esteri è tenuto a fare ai Ministeri della Difesa, del Tesoro e del Commercio Estero, nonché alla doppia firma dei Ministri degli Affari Esteri e delle Finanze che, in base alla Legge 185/90, deve essere apposta sulle autorizzazioni alla esportazione.

Circa quest'ultimo aspetto, occorre notare che alla firma del Ministero delle Finanze non è attribuita dalla Legge una responsabilità analoga a quella del Ministero degli Esteri, apparendo piuttosto come un inevitabile riconoscimento dell'autorità di quel Dicastero a emettere ordini alle Dogane, competenza non delegabile.

Opportunamente, una riconsiderazione di tali disposizioni risulta essere da tempo prevista nel quadro di uno schema di D.P.R. all'esame della Presidenza del Consiglio (UPCMA) in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 24, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e snellimento di alcune procedure amministrative.